

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE NEL RAMO DEL DISEGNO

Corso Elvezia 16
6900 Lugano
Telefono 091 911 51 13
Fax 091 911 51 12

Lugano, 8 luglio 2005

**A tutti i firmatari del
CCL di categoria**

Interpretazione all'art. 19.4 del CCL riferito all'assicurazione maternità

Stimati Signori,

dopo la votazione del 29.9.04 il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore, dal 1° luglio 2005, della nuova Legge relativa alla sostituzione del salario in caso di maternità. La stessa prevede un'indennità pari all' 80% del salario (massimo fr. 172.--/giorno) per 14 settimane (98 giorni) dalla data del parto.


Questo importo è pertanto rimborsato dall'assicurazione IPG tramite la vostra cassa di compensazione AVS.

L'art. 19.4. del nostro CCL, decretato di forza obbligatoria, è da interpretare come segue:

- Il diritto al congedo retribuito al 100% decorre a partire dai 35 giorni prima del parto. Se questa assenza è dovuta a malattia, il relativo certificato medico è da inviare alla vostra cassa malati per il rimborso. In questo caso si ha la facoltà di completare l'assicurazione unicamente con il 10% in quanto l'art. 19.1 del CCL obbliga già ad avere una copertura per perdita di salario del 90%.
- Per i primi 50 giorni dopo il parto la dipendente riceve il 100% dello stipendio. Lo studio recupera dall'IPG l' 80% (massimo fr. 172.--/giorno). Anche in questo caso si ha la facoltà di completare l'assicurazione unicamente con il 10%.
- Dal 51° al 98° giorno dopo il parto (nuova Legge maternità), il datore di lavoro corrisponderà quanto rimborsato dall'assicurazione IPG (80% del salario, massimo fr. 172.--/giorno). Resta facoltà dello Studio di eventualmente assicurare questo periodo con la differenza del 10% o del 20%.

Tanto vi dovevamo per cortese conoscenza e restando a vostra completa disposizione per eventuali raggugli, vi salutiamo distintamente.

Il Segretario:



Gabriele Lazzaroni